



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO

Prot. 1232/2024 U.

OdS n. 31 / 2024

Elenchi ex art.127 disp att cpp da inviare in Procura Generale

Deposito ex art.415 ter cpp atti procedimenti scaduti presso segreteria PM e avviso

Il Procuratore della Repubblica di Rovigo, dott.ssa Manuela Fasolato,
in considerazione delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs n.31/2024 e richiamati gli artt. 407 bis, 412, 415 bis, 415 ter cpp e 127 disp.att.cpp, altresì con riserva di eventuali ulteriori disposizioni organizzative in caso di comunicazioni che pervengano dalla Procura Generale di Venezia,

dispone:

- che, in considerazione dell'obbligo di legge di cui all'art.127 disp. att. cpp¹ in base al quale ogni mese le segreterie dei pubblici ministeri, trasmettono al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia i dati di cui al comma 3 dell'art.127 disp. att. cpp relativi ai procedimenti

¹ Art.127 disp.att.cpp-*Comunicazioni delle notizie di reato al Procuratore Generale.*

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:
a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini fissati ai sensi dell'articolo 415-ter, commi 4 e 5, del codice;

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;
b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;
c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;
d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;
e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;
f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

indicati alle lett.a) e b) dell'art.127 disp.att.cpp da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi, le singole segreterie provvederanno, con la supervisione dei singoli magistrati titolari e del funzionario delle segreterie penali, a compilare i suddetti elenchi che verranno a cura del Direttore Amministrativo inviati ogni mese, entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del mese, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia;

- che gli elenchi inviati siano altresì posti in visto al Procuratore della Repubblica;
 - che in ragione di tale obbligo le singole segreterie compileranno in maniera dettagliata e puntuale i quadri del SICP provvedendo ad indicare correttamente nelle relative maschere i procedimenti per i quali sono stati depositati dal magistrato titolare in segreteria l'avviso 415 bis (in corso di notifica o con gli adempimenti successivi alla notifica), la richiesta di data udienza (non ancora evasa da parte del tribunale o già evasa con decreto di citazione ancora da compilare), la richiesta di archiviazione (ancora da scaricare), nonché ogni altro provvedimento che consenta di considerare il procedimento già concluso anche se non ancora scaricato a SICP;
 - che, in considerazione della attuale impossibilità di estrarre informaticamente in maniera agevole e immediata i dati di cui al comma 3 dell'art.127 disp. att. cpp sopra, mancando un adeguamento del sistema informatico e delle relative query, nonché in attesa di eventuali diverse disposizioni organizzative che potranno essere date dalla Procura Generale di Venezia, tenuto conto degli esiti della riunione distrettuale del 17/4/2024, stante la difficoltà delle segreterie che dovrebbero estrapolare i dati esaminando ciascun procedimento non essendo previsto una diversa agevole estrazione informatica, sottraendo così tempo ad altri adempimenti urgenti anche in considerazione della mancanza di personale amministrativo, i dati suddetti non siano, per ora e allo stato, estratti manualmente con esame di ciascun procedimento, per cui siano trasmessi solo quelli che si riesce ad estrarre per mezzo del sistema informatico attuale e delle query esistenti e che si continuino a trasmettere alla Procura Generale i dati che già si stavano trasmettendo con il sistema precedente che comprendeva il numero di procedimento, la data di iscrizione, la data di scadenza indagini, il nome del magistrato titolare, il nome e cognome dell'indagato, il titolo del reato, il periodo di consumazione del reato, le note e osservazioni;
- i dati completi di cui al comma 3 dell'art.127 disp att cpp saranno estratti manualmente e trasmessi comunque nel caso di richiesta che pervenga dalla Procura Generale di Venezia in relazione ai singoli procedimenti scaduti e di cui la Procura Generale richiede informazioni;



- che a norma dell'art. 415 ter cpp² alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2 cpp,³ se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha

² Art. 415-ter cpp- *Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa.*

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione e non ha già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate:

- a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
- b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca;
- c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12 o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2.

3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno.

4. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L'istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, deve essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell'avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini ai sensi dell'articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando:

- a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata;
- b) è stata già presentata l'istanza di cui al comma 4.



già disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria;

le segreterie dei pubblici ministeri, con la supervisione dei magistrati titolari e del funzionario responsabile delle segreterie penali, notificheranno con tempestività (nella norma è detto "immediatamente") l'avviso dell'avvenuto deposito della documentazione dei procedimenti a norma dell'art.415 ter cpp alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini; copia dell'avviso è comunicata al Procuratore Generale di Venezia (in base agli esiti della riunione distrettuale del 17/4/2024 sarà indicata dalla Procura Generale una PEC dedicata; in attesa di tale indicazione da parte della Procura Generale le copie degli avvisi di deposito saranno inviate al consueto indirizzo PEC della Procura Generale);

nell'avviso di deposito è precisato l'avvenuto deposito della documentazione e che vi è la facoltà di esaminarla ed estrarne copia, nonché l'indicazione della facoltà di cui al comma 4 del medesimo articolo, ossia che la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; dell'avvenuto avviso di deposito è fatta menzione nel SICP;

-che i magistrati titolari per i procedimenti che riguardano reati prioritari – secondo il progetto organizzativo - inviino al Procuratore della Repubblica alla scadenza del termine di riflessione di cui all'art.407 bis comma 2 cpp una sintetica nota scritta con la quale lo informano dei motivi per cui il procedimento è scaduto e delle iniziative che hanno intrapreso o stanno intraprendendo per la tempestiva definizione, nonché lo notizieranno della avvenuta definizione.

Si ricorda, altresì, che:

- per procedimenti iscritti dopo il 30/12/2022⁴ il termine di scadenza indagini a norma del vigente art.405 cpp è divenuto un anno dalla data di iscrizione della singola persona indagata per ciascun

³ Art. 407-bis -Inizio dell'azione penale. Forme e termini.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.

⁴Art. 88-bis. Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari

1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui

delitto iscritto ovvero un anno e sei mesi per i delitti di cui all'art. 407, comma 2 cpp, nonché sei mesi per le contravvenzioni;

-nella vigenza delle precedenti norme processuali, ante riforma Cartabia, il Consiglio Superiore della Magistratura con risoluzione del 16 novembre 2017 (art.21.2) e con risoluzione successiva del 18 maggio 2018 aveva precisato che per considerare l'indagine scaduta, ai fini della valutazione di una eventuale avocazione⁵, occorre una valutazione sempre in concreto dei presupposti e che non sono quindi da considerare scaduti i procedimenti, con la correlativa 'inerzia' del titolare dell'azione penale, quelli per cui vi è una stasi necessitata dall'attesa di una decisione del giudice o di un adempimento procedurale, quali ad esempio:

1. l'attesa della determinazione della data dell'udienza ex art. 160 d. lgs. 28 luglio 1989, n. 271 nei procedimenti a citazione diretta a giudizio;
2. l'attesa di decisione sulla richiesta di misura cautelare, personale e/o reale;
3. l'attesa della conclusione dell'incidente probatorio eventualmente richiesto;
4. l'attesa del compimento di accertamenti tecnici, tempestivamente disposti;
5. l'attesa degli adempimenti di cui all'art. 408 c.p.p., in caso di richiesta di archiviazione con avviso alla persona offesa, ovvero l'attesa del completamento dell'iter procedurale dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.;
6. l'attesa dell'informativa finale e riepilogativa delle risultanze delle investigazioni tempestivamente delegate alla polizia giudiziaria – se opportunamente sollecitata, in vista delle scadenze di legge – ovvero dell'esito delle ricerche della persona sottoposta alle indagini;

- che il CSM e la giurisprudenza di merito e di legittimità hanno precisato che nei procedimenti complessi caratterizzati da successive iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. di ulteriori indagati o di altri reati, quale *dies a quo* va considerata l'ultima iscrizione e dunque rileverà la

all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

⁵ Il CSM nelle citate risoluzioni (ante riforma Cartabia) ha precisato che l'avocazione era discrezionale, facoltativa e non obbligatoria, "selettiva" come conseguenza dell'inerzia decisionale, cioè dell'inutile trascorrere del tempo dell'attività del pubblico ministero dopo la conclusione delle indagini, rispetto alla decisione di richiedere l'archiviazione o di esercitare l'azione penale.



scadenza dell'ultimo periodo di indagine ovvero la conclusione dell'*iter* procedurale dell'ultimo avviso ex art. 415 bis c.p.p., dovendosi compiere un'unica e complessiva valutazione.

Si comunichi ai Magistrati, al Personale amministrativo, alla Sezione di polizia giudiziaria.

Si comunichi al Sig. Procuratore Generale di Venezia.

Si inserisca nel sito web della Procura della Repubblica di Rovigo.

Rovigo, 29/4/2024

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

